



Verbale Assemblea Straordinaria e ordinaria dei soci dei Soci

L'anno duemilaeventidue, il giorno ventitré del mese di giugno, presso i locali della sede amministrativa, in Favara Via Montevago n. 8, int.1 si è riunita alle ore 17.00, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci dell'associazione "Centro Donna George Sand onlus" in seduta straordinaria e ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

o. d. g.

Parte straordinaria

1. Adozione nuovo statuto sociale adeguato al Codice Terzo Settore;
2. Acquisizione di personalità giuridica dell'associazione.
3. Incarico al Consiglio di amministrazione a compiere tutti gli atti necessari per richiedere l'iscrizione al RUNTS.

Parte ordinaria

1. Dimissioni dalle cariche sociali del Consiglio Direttivo;
2. Fissazione del numero di componenti del nuovo Consiglio Direttivo
3. Elezione del Consiglio Direttivo;
4. Elezione del Presidente e del Vice Presidente;
5. Nomina Organo di Controllo
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della seduta, ai sensi dello statuto sociale il presidente del Consiglio Direttivo l'arch. Luigi Sferrazza, funge da segretario la Dott.ssa Ludovica Longo.

Sono presenti i soci regolarmente iscritti: *Federica Arancio, Ludovica Longo, Marco Sferrazza, Katalin Lazzar, Annagrazia Sferrazza, Sefora Lattuca, Mariangela Frenna, Lidia Craparo, Loretta Lazzano, Jolanda Contrino, Tatiana Contrino, Giuseppina Amico, Volpe Assunta, Liotta Manuela, Salvatore Arancio, Sferrazza Luigi*. Inoltre risultano presenti con delega depositata agli atti di questa Associazione: *Giuseppa Sutura Sardo* che delega Lidia Craparo, *Paola Vita* che delega Annagrazia Sferrazza, e *Anna Milioto* che delega Ludovica Longo.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente, come da statuto vigente, a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

In merito all'oggetto della *parte straordinaria* dell'odierna seduta, il Presidente invita a discutere e deliberare sui primi tre punti all'ordine del giorno e fa presente che la modifica dello statuto, per adeguarlo alle norme del Codice Terzo settore D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017 è condizione necessaria per richiedere l'iscrizione alla sezione Associazioni di Promozione Sociale del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) già pienamente operante. Il presidente, ricordando che la nostra Associazione attualmente è iscritta all'albo Regionale delle Associazioni di promozione sociale al n. 219 dal 21/02/2028, illustra i vantaggi derivanti dall'iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, quali le agevolazioni fiscali, l'accesso a contributi e, principalmente la possibilità di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione. Il Presidente, inoltre illustra e chiarisce le ragioni per cui non si è pervenuti entro il mese di marzo alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per l'adozione del nuovo Statuto: si riteneva infatti di potere completare i passaggi richiesti per acquisire la personalità giuridica dell'Associazione passando da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta. Purtroppo l'interlocuzione con il notaio si è rivelata farraginosa e non ancora conclusa: si ritiene pertanto di dovere procedere all'adeguamento dello statuto al CTS e successivamente, secondo le indicazioni dell'art. 13 comma 4 lett.c e Art. 17 comma 2 lett. k dello statuto, richiedere l'acquisizione della personalità giuridica delegando espressamente il Consiglio Direttivo a svolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, le incombenze e stipula degli atti necessari per l'acquisizione della personalità giuridica della associazione. Il presidente invita i soci presenti, alternandosi, a dare lettura del testo del nuovo Statuto associativo e fornisce tutte le opportune informazioni in merito al nuovo testo.

Al termine della lettura dello Statuto e dopo ampia discussione il presidente mette ai voti i tre punti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria:

1. Adozione nuovo statuto sociale adeguato al Codice Terzo Settore;
2. Acquisizione di personalità giuridica dell'associazione.
3. Incarico al Consiglio Direttivo a compiere tutti gli atti necessari per richiedere l'iscrizione al RUNTS.

L'assemblea, all'unanimità, delibera:

- 1) di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante;
- 2) di delegare espressamente il Consiglio Direttivo a svolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, le incombenze e stipula degli atti necessari per l'acquisizione della personalità giuridica della associazione CENTRODONNA George Sand APS, e di riferire alla prima Assemblea dei soci dell'anno 2023;
- 3) di incaricare il Consiglio Direttivo a compiere tutti gli atti necessari per richiedere l'iscrizione al RUNTS.

Conclusa la parte straordinaria dell'Assemblea si procede allo svolgimento dei punti relativi alla parte ordinaria e, preliminarmente, *"Dimissioni dalle cariche sociali del Consiglio Direttivo"*. Il Presidente fa presente che all'atto della nomina/rinnovo dell'attuale Consiglio Direttivo l'Assemblea aveva dato mandato allo stesso di predisporre gli atti per l'adeguamento dello Statuto al Codice Terzo settore e consentire poi all'Assemblea di nominare il nuovo Consiglio Direttivo secondo le regole del nuovo statuto. Pertanto in coerenza con l'orientamento dell'Assemblea dei soci il Consiglio Direttivo presenta le dimissioni.

Dopo una breve discussione l'assemblea prende atto delle dimissioni del Consiglio direttivo. Si passa pertanto al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea: *"Numero di componenti Consiglio Direttivo"*. Il presidente dell'Assemblea fa presente che dovendo procedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo è necessario, preliminarmente, fissarne il numero dei componenti e da lettura dell'articolo 16 comma 1 dello Statuto che recita: *"L'Associazione è amministrata da un*

composto da almeno tre consiglieri fino ad un massimo di sette eletti dall'Assemblea dei Soci compresi il Presidente ed il Vice Presidente eletti dalla assemblea ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente Statuto".

Gli intervenuti all'Assemblea, preso atto di quanto illustrato, manifestano all'unanimità il loro assenso e dopo ampia discussione deliberano:

- 1) Di fissare in numero di sette i membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.16 dello statuto sociale;
- 2) Di nominare componenti del Consiglio Direttivo per il prossimo quinquennio i sigg. soci:
 - Luigi SFERRAZZA nato a Castrofilippo il 20/05/1946, C.F. SFRLGU46E20C341H;
 - Maria Angela Frenna nata ad Agrigento il 22/08/1972, C.F. FRNMNG72M62A089K;
 - Jolanda CONTRINO nata a Palermo il 11/03/1977 C.F. CNTJND77C51G273T;
 - Federica ARANCIO nata ad Agrigento il 25/09/1996, C.F. RNCFRC 96P65A089Q;
 - Annagrazia SFERRAZZA nata ad Agrigento il 24/04/1991, C.F. SFRNGR91D64A089O;
 - Ludovica LONGO nata a Santo Stefano Quisquina il 22/01/1999, C.F. LNLVLC99A62I356C;
 - Sefora LATTUCA nata ad AGRIGENTO il 19/05/1976 C.F. LTTSFR76E59A089R.

I nuovi eletti nel ringraziare l'Assemblea per la fiducia loro accordata dichiarano di accettare la nomina e che a loro carico non esistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.

Si passa pertanto alla elezione del Presidente e del vice Presidente dell'Associazione tra i membri del Consiglio direttivo. Dopo ampia discussione viene eletto all'unanimità, alla carica di Presidente, Luigi Sferrazza, che dichiara di accettare la nomina. Su proposta del Presidente, viene eletta alla unanimità alla carica di Vice Presidente la dott.ssa Federica Arancio che, nel ringraziare l'Assemblea per la fiducia accordata, dichiara di accettare la nomina.

Si passa pertanto ad affrontare il quinto punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria: *Nomina Organo di Controllo*. Il presidente dà lettura dell'Articolo 21 comma 1 che recita: "L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge o per libera determinazione, nomina l'organo di controllo, anche monocratico o in numero di tre componenti".

Il Presidente fa inoltre presente che per gli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa scatta l'obbligatorietà di dotarsi dell'Organo di controllo se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Pertanto sulle risultanze del Conto economico sia dell'anno 2020 che del 2021 non sono stati superati due delle condizioni previste dalla legge: la nostra associazione infatti ha 5 dipendenti ma le entrate sono sotto la soglia dei 220.000 €. indicata dal CTR. Nell'anno 2021 in particolare, ammontano a 218.927,28 €.

Sentita la precisazione del Presidente l'Assemblea alla unanimità dei presenti decide di non dotarsi dell'Organo di Controllo.

Null'altro essendovi a deliberare la seduta viene tolta alle ore 18,35 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(dott. Arch. Luigi Sferrazza)

Luigi Sferrazza

Il Segretario
(Dott.ssa Ludovica Longo)

Ludovica Longo

Registrato
ad Agrigento
al N. 1130
Serie 3
il 22 LUG. 2022
versate € 200,00



Il funzionario (*)
Giuseppe Cavaleri
Firma su *[Firma]*
Vice Segretario Provinciale



STATUTO 2022

Approvato dalla Assemblea Straordinaria dei soci del
23 giugno 2022



STATUTO 2022

Premessa

L'Associazione CENTRODONNA George Sand APS, costituita, ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile il 22 febbraio 1989 con il nome di Centro Donna George Sand, con atto del Notaio Dott.ssa Margherita Giudice (repertorio n.4592,n.2518 di Raccolta, registrato in Agrigento in data 03/03/1989 al n. 797), denominata successivamente Centro Donna George Sand onlus, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 3 gennaio 2014 (registrato in Agrigento in data 22/01/2014 al n.234, sez 3), iscritta all' Albo Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale in data 21/02/2018, al n. 219) a seguito delle modifiche statutarie per la qualifica di Ente del Terzo Settore disposte con d.lgs.117/2017 e successive modifiche, assume la denominazione di " CENTRODONNA George Sand Associazione di Promozione Sociale."

L'associazione CENTRODONNA a George Sand si riconosce nei valori democratici che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana. Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti. Opera per affermare i valori della solidarietà sociale e promuovere, con azioni concrete, una politica delle pari opportunità e la partecipazione dei cittadini alla difesa ed alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale e lo sviluppo positivo, dei comportamenti individuali e collettivi fondato sul nel rispetto di tutti gli esseri viventi e dell'ambiente.

Titolo I - COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1. L'Associazione CENTRODONNA George Sand Associazione di Promozione Sociale costituita, ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile), e del d.lgs.117/2017 (d'ora in avanti CTR, Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, in formula abbreviata "CENTRODONNA George Sand APS" è **una** libera associazione di cittadine e di cittadini che persegue,
2. esclusivamente, finalità di solidarietà sociale operando fattivamente per promuovere lo sviluppo individuale e sociale della persona umana, la salute, il benessere e la tutela della sua dignità nell'ambito di un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/o può concorrere in prima persona ai processi decisionali.
3. L'associazione "CENTRODONNA George Sand APS" opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione "CENTRODONNA George Sand APS ha sede in Favara, temporaneamente, nella Via Montevago n. 8, interno 1.
2. Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.
3. La variazione della sede non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 3 - Origine, logo, valori, finalità e durata

L'associazione nata nel 1989, coerente con la sua mission originaria, intende favorire la pratica dell'associazionismo femminile e della promozione culturale della donna favorendo la piena integrazione e corresponsabilità di donne e uomini nel comune impegno per la promozione del benessere e della qualità della vita.

1. Il logo del CENTRODONNA George Sand APS è costituito dalla rappresentazione grafica della mela a due morsi, ad indicare la piena corresponsabilità dei generi femminile e maschile di fronte ai destini dell'umanità e di fronte alla società.
2. La vita associativa del CENTRODONNA a George Sand APS ha carattere volontario e democratico e la sua attività si fonda sulla partecipazione e il pluralismo.
3. Il CENTRODONNA George Sand APS, ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Nazioni Unite, e dalle Convenzioni della Comunità Europea, promuove la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
4. Sono finalità dell'Associazione:
 - a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
 - b) i valori della solidarietà, della condivisione e della uguaglianza fra i popoli;
 - c) la tutela dei diritti civili con particolare attenzione alle pari opportunità per tutti i cittadini;
 - d) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;
 - e) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
 - f) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
 - g) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
 - h) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
 - i) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
 - j) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
 - k) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
 - l) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
 - m) la tutela dell'ambiente e del territorio, anche in relazione ai rischi per la salute.
5. Le suddette finalità solidaristiche saranno perseguite avendo sempre presente lo scopo di arrecare benefici a soggetti predeterminati, versanti in specifiche condizioni di bisogno, individuati nelle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
6. Il CENTRODONNA George Sand APS:
 - a) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso attività di interesse generale indicate nel successivo articolo n.5 e quelle ad esse direttamente connesse come specificate nell'art. 6;
7. L'associazione "CENTRODONNA George Sand APS" ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Articolo 4 - Le attività dell'Associazione

1. L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, e 7 del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Articolo 5 - Attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (CTS art.5 comma 1a);
- b) interventi e prestazioni sanitarie (CTS art.5 comma 1b);
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (CTS art.5 comma 1c);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (CTS art.5 comma 1d);
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (CTS art.5 comma 1e);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (CTS art.5 comma 1f);
- g) formazione universitaria e post-universitaria (CTS art.5 comma 1g);
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (CTS art.5 comma 1h);
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (CTS art.5 comma 1i);
- j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (CTS art.5 comma 1k);
- k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (CTS art.5 comma 1l);
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; (CTS art.5 comma 1n);
- m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; (CTS art.5 comma 1o);
- n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; (CTS art.5 comma 1p);
- o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (CTS art.5 comma 1r);

- p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; (CTS art.5 comma 1s);
 - q) promozione della cultura della legalità', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (CTS art.5 comma 1v);
 - r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e I gruppi di acquisto sociale (CTS art.5 comma 1w);
 - s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (CTS art.5 comma 1z).
2. Le iniziative promosse nell'ambito dei settori predetti, avranno come fine primario la concretizzazione dello spirito solidaristico mediante azioni finalizzate a procurare benefici a soggetti predeterminati individuati nelle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari, e, limitatamente agli aiuti umanitari, identificati nei componenti di collettività estere.

Articolo 6 - Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.
2. In particolare, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali potrà:
 - a) svolgere e gestire servizi di assistenza socio-sanitaria alle famiglie e alle coppie, alle competenze genitoriali, servizi e interventi di mediazione familiare attraverso la conduzione e gestione di consultori familiari;
 - b) attivare servizi e svolgere attività socio-sanitarie di varia natura all'interno di ospedali e case di cura, presidi sanitari, case di riposo, comunità ecc. o nei luoghi di lavoro, scuole, studi privati, a domicilio dei pazienti ecc.;
 - c) promuovere programmi di ricerca e di prevenzione per approntare misure di diagnosi precoce e per realizzare interventi terapeutici integrati;
 - d) realizzare e gestire centri antiviolenza a servizio delle donne bambini, garantendo percorsi di uscita dalla violenza, consulenze psicologiche individuali, socio-individuali o in gruppo e consulenze legali nonché realizzare e gestire strutture residenziali dedicate a donne e bambine/i vittime di violenza;
 - e) attivare e gestire servizi residenziali, semiresidenziali o territoriali di cura, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, di riabilitazione, igiene mentale, educazione e risocializzazione;
 - f) attivare e gestire servizi per promuovere l'integrazione di tutti i migranti operando con metodologie multiculturali, per incrementare gli scambi, la solidarietà e l'integrazione, diffondere la conoscenza della cultura dei migranti nell'ottica della reciprocità dialogica con le culture del territorio, promuovendo e incrementando la cooperazione socio-culturale ed economica tra l'Italia ed i rispettivi paesi di appartenenza;
 - g) attivare e gestire servizi e svolgere qualsiasi attività di assistenza sociale residenziale e di assistenza sociale continua in favore dell'infanzia, degli anziani, di persone non completamente autosufficienti, disabili e/o inabili fisici, psichici e sensoriali, di donne in difficoltà e ragazze madri anche attraverso la gestione di convitti, centri residenziali, e istituti di ricovero e assistenza;
 - h) attivare e gestire servizi dei centri per il benessere fisico e mentale e impianti sportivi polivalenti con finalità di sviluppo sociale ed educative;
 - i) gestire, anche in forma diretta case vacanze, soggiorni estivi ed invernali, centri diurni, laboratori protetti, centri d'ascolto e centri d'accoglienza, unità di strada, attività di volontariato;
 - j) favorire e promuovere forme di volontariato di strada ed attività di solidarietà per contrastare la marginalità sociale anche attraverso la creazione e gestione di mense per i poveri e di centri di solidarietà per la raccolta e diffusione di beni di prima necessità.
 - k) costituzione e gestione di centri di ascolto per le ragazze ed i ragazzi con funzione di attività di informazione e consulenze, documentazione, di organizzazione, di formazione e qualificazione professionale, per studenti, insegnanti ed educatori;
 - l) promuovere, elaborare, realizzare e gestire iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione e dell'aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue componenti, e di chiunque

sia impegnato in attività di cui allo scopo sociale, nonché tutte le attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea in materia di formazione, riconversione e qualificazione professionale;

3. Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Articolo 7 - Gestioni delle attività e collaborazioni, volontariato, dipendenti e prestazioni di lavoro

1. Per il conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà collaborare con organismi, movimenti o associazioni, effettuare gemellaggi o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, promuovere scambi culturali, ricerche, consulenze e sperimentazioni innovative, incontri, dibattiti, seminari, produzione e pubblicazione di supporti in formato idoneo, redazione di libri, di riviste o bollettini di carattere informativo e ogni altro mezzo idoneo e di servizi comunque collegati alle finalità istituzionali.
2. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci come definiti dal seguente art. 10 e delle persone aderenti agli enti associati.
3. I volontari sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione nei limiti e modalità di cui all'art. 17 CTS;
4. Per lo svolgimento delle attività l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 36 CTS.
5. I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in osservanza dell'art. 16 CTS la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione darà conto del rispetto di tale parametro nei propri documenti economici redatti in conformità degli artt. 13 e 14 CTS.
6. Nel sito internet dell'Associazione sono pubblicati annualmente e tenuti aggiornati, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati

Titolo III - ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 9 - Soci e carattere aperto dell'associazione

1. Tutti hanno facoltà di iscriversi all'associazione "CENTRODONNA George Sand APS" e di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività dell'associazione. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale.
2. Sono soci dell'associazione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta. La richiesta di adesione è approvata dal Consiglio Direttivo e diventa operativa dopo che il nuovo socio ha effettuato il versamento della quota associativa.
3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. Il numero dei soci dell'associazione è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge e in particolare dall'art. 35, comma 1 CTS.

6. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali
7. Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
8. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Articolo 10 - Tipologie di Soci e loro diritti

1. Il presente statuto individua quattro tipologie di soci per promuovere diversi gradi e diverse forme di partecipazione: soci ordinari, soci aderenti, soci volontari, soci sostenitori e soci onorari:
 - a) sono **soci ordinari** le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche che aderiscono all'associazione condividendone gli scopi ed operando personalmente per il conseguimento degli stessi;
 - b) sono **soci volontari** gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà nel rispetto delle norme di cui all'art 17 CTS.
 - c) sono **soci sostenitori** le persone fisiche, persone giuridiche o altri enti che condividono gli scopi dell'associazione e la sostengono mediante liberalità;
 - d) sono **soci onorari** personalità della scienza, della cultura, dell'economia o della pubblica amministrazione che hanno svolto o svolgono attività di particolare rilievo nei campi di interesse dell'Associazione. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea nella prima riunione convocata in data successiva alla ratifica.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
3. Tutti i soci, a prescindere della tipologia della qualifica, hanno gli stessi diritti nei confronti dell'associazione nel rispetto dei principi di democrazia interna. Essi hanno, quindi, libero diritto di esprimere il proprio voto in tutti i casi in cui l'Assemblea è chiamata a deliberare sia sui fatti ordinari che straordinari della vita dell'Ente. I soci possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell'associazione.
4. La qualità di socio ordinario e di socio volontario si conserva con la partecipazione alle iniziative dell'associazione e con il versamento della quota annuale, in caso contrario si verifica la decadenza del socio dall'associazione. La qualità di socio si perde altresì per dimissione volontaria, morte o esclusione.
5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che non sia partecipe alle iniziative dell'associazione, che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, che abbia condotta morale e civile riprovevole, che espliciti attività contraria agli scopi dell'associazione e che in qualunque modo arrechi danno grave anche morale all'associazione stessa.
6. I soci hanno diritto:
 - a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
 - c) a frequentare i locali dell'associazione;
 - d) a partecipare alle assemblee;
 - e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
 - f) ad approvare i bilanci;
 - g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
 - h) a prendere visione dei libri sociali.

Blende Card
Luigi Sturte

7. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno un mese in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.
8. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
9. Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.
10. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.
11. Le quote associative non sono trasferibili, esse non possono essere trasmesse né per successione, né per atto tra vivi, né per *mortis causa*.

Articolo 11 - Perdita della qualifica di socio

1. I soci perdono la qualifica di associato:
 - a) per dimissioni;
 - b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
 - c) per decesso;
 - d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
 - e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso.
3. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Titolo IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione "CENTRODONNA George Sand APS" :
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Direttore Generale;
 - f) l'Organo di Controllo.

Articolo 13 - L'Assemblea sociale

1. L'Assemblea, costituita da tutti i soci di cui all'art. 10, è il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico ed è ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. L'assemblea straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione della stessa entro i successivi 15 giorni.
3. L'Assemblea ordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'associazione entro il 30 aprile di ogni anno;
 - b) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'attività dell'Associazione;
 - c) sulla elezione del Consiglio Direttivo
 - d) sulla elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) sulla elezione dell'Organo di controllo.

Handwritten signatures and notes:

Mrs. Ferrara, Rita Eyle, Stefano Francesco Fedelantini, Stefano Cer, Raffaele Lepore, Katelin Japar, Valeria Deputato, Amico Giovanni, Ludovico Ruffo.

4. L'Assemblea straordinaria delibera
 - a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - b) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
 - c) eventuale espressa delega al Consiglio Direttivo di svolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, le incombenze e stipula degli atti necessari per l'acquisizione della personalità giuridica della associazione CENTRODONNA George Sand APS.
5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati.
6. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avviso di convocazione affisso presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e mediante e-mail o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, indirizzata a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
7. Nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno.

Articolo 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..
2. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) dei soci.
4. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.
5. Ciascun associato ha un voto.
6. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
7. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
8. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza ecc.), a condizione che:
 - a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 15 - Svolgimento e verbalizzazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.
3. Il Presidente dell'Assemblea, nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale.
4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal Presidente in caso di votazioni.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno *tre* consiglieri fino ad un massimo di *sette* eletti dall'Assemblea dei Soci compresi il Presidente ed il Vice Presidente eletti dalla assemblea ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente Statuto.
2. Il Consiglio rimane in carica per cinque anni; i consiglieri sono rieleggibili.
3. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

- 4 Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.
- 5 I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 6 Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Articolo 17 - Competenza del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari e attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale stabilendone le modalità, le responsabilità di esecuzione e controllando l'esecuzione stessa;
 - b) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - c) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - d) decide sugli investimenti patrimoniali;
 - e) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione e delibera sull'ammissione dei soci;
 - f) decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
 - g) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
 - h) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
 - i) nomina il Direttore Generale e i tesorieri, nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - j) definisce e promuove idonei strumenti per la partecipazione e l'attuazione del progetto associativo e compila l'eventuale regolamento interno, per il funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
 - k) su espressa delega dell'Assemblea Straordinaria dei soci, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, procede alle relative incombenze e alla stipula degli atti necessari per l'acquisizione della personalità giuridica di associazione riconosciuta.
 - l) conferisce e revoca procure.

Articolo 18 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione.
2. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario..
3. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando, nei casi ordinari, un preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
4. Il Consiglio può essere svolto in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza ecc.), a condizione che:
 - a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Articolo 19 - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo, spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
3. in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Articolo 20 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, eletto dalla Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 21 - Organo di controllo

1. L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge o per libera determinazione, nomina l'organo di controllo, anche monocratico o in numero di tre componenti.
2. Nel caso l'organo di controllo sia composto da tre persone, almeno una deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile;
3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
4. Nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
7. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Articolo 22 - Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina l'attività interna dell'associazione e garantisce il rapporto tra i diversi settori della medesima;
 - b) è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti;
 - c) collabora attivamente il Presidente e gli Organi Sociali nell'espletamento del loro mandato e la realizzazione del progetto associativo;
3. In mancanza o assenza del Direttore Generale le funzioni sono esercitate dal Presidente.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

10

Articolo 23 - Libri dell'Associazione

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) il registro dei volontari di cui all'articolo 10 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.
2. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo V - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E BILANCIO

Articolo 24 - Patrimonio e risorse economiche

1. L'Associazione potrà ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. L'Associazione potrà, gestire e/o possedere beni mobili ed immobili; ricevere donazioni, eredità e legati; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere ed ogni altro servizio utile al conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto delle norme di legge.
2. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a. dal eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
4. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - b) dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
 - c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
 - f) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
 - g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
 - i) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Articolo 25 - Bilancio annuale

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
4. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
5. Il Consiglio Direttivo curerà la pubblicazione annuale e terrà aggiornate nel sito internet dell'Associazione proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, oltre gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 26 - Raccolta fondi

1. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
3. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Articolo 27 - Avanzi di gestione

1. Ai fini di cui al comma 2 dell'Art. 23 del presente statuto e in ottemperanza al disposto di cui L'art.8, comma 2 CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo VI - STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE

Articolo 28 - Gruppi di lavoro, commissioni e forum tematici

1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o di almeno cinque soci dell'Associazione, può istituire una o più Gruppi o settori di lavoro, Commissioni o forum tematici con compiti specifici e strumento di studio e di elaborazione al servizio dei cittadini singoli ed organizzati per la consulenza e l'assistenza in materia di promozione e tutela dei diritti delle donne e dei minori e dei soggetti svantaggiati della società ed a particolari soggetti meritevoli di sostegno sociale senza oneri economici a carico dei destinatari dei servizi.

Titolo VII - SCIOGLIMENTO – COLLEGIO ARBITRALE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto.
2. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Federica Innamorato

Maria Grazia

Rudolfo Rizzo
Vito Sante

Maria Grazia

Lele Sante

Flora Conte

Salvatore Mancuso

12

Federica Innamorato

Lele Sante

Flora Conte

Salvatore Mancuso

Giuseppina

Lele Sante

Flora Conte

Salvatore Mancuso

Katalin Szabo

Torino

Articolo 30 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione, in ottemperanza del disposto di cui all'art.9 CTS ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 CTS, salva diversa destinazione imposta dalla legge o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale
2. Lo scioglimento della associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 31 - Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
2. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 32 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Roberto Ciccia
Luca Sironi
Giovanna Lupo
More...
Silvia...
Diana...
Patri...
Amico...
Luca...
Teresa...
Belgare...
Paola...
Sofia...
Teresa...

Luigi Sironi
Walter...